

- **Requisiti di ammissione:**

- a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso un'università italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985;
- c) Abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Iscrizione all'albo professionale di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

- **Esclusione dalla prova attitudinale**

Sono esclusi dalla prova attitudinale:

- a) Coloro che hanno spedito la domanda di ammissione oltre il termine di scadenza del 13.03.2010, rilevabile dal timbro postale (comma 3 art. 2) o coloro che abbiano presentato la domanda stessa all'Ordine oltre al predetto termine;
- b) I laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea successivamente al 31 Dicembre 1984 anche se siano stati immatricolati in altri corsi di laurea anteriormente a tale data;
- c) Coloro che non sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) Coloro che non sono iscritti all'Albo dei medici o a quello degli odontoiatri.

- **Presentazione della domanda:**

La domanda di partecipazione che deve essere inviata dagli interessati all'ordine provinciale presso cui risultano iscritti, deve rispettare i requisiti formali di cui all'art. 2 commi 2-3-4-5-6 e 7 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009.

Pertanto, la domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta.

In caso di spedizione, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: **“Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri”**.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se presentata, o spedita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo.

A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di ritorno di cui al comma 2, o il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dalla prova coloro che abbiano spedito o presentato la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.

I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.

La domanda deve contenere l'indicazione della residenza, nonché del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.

L'art. 3 c. 2 del decreto ministeriale del 10 Dicembre 2009 attribuisce all'Ordine (da intendersi Consiglio Direttivo dell'Ordine) la valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.

Si ricorda che avverso il diniego di ammissione, è ammesso il ricorso al Ministero della Salute – Via Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.

- **Spese**

Le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun partecipante al corso attivato, sono per metà a carico degli interessati e per metà a carico del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei, sedi della prova.

Al momento dell'iscrizione ciascun candidato è tenuto al versamento della quota direttamente all'università sede del corso, secondo le modalità indicate dall'ateneo medesimo.

L'art. 8 c. 2 del decreto ministeriale ha stabilito che gli oneri gravanti sugli ordini dei medici derivanti dall'espletamento delle attività di cui all'art. 2 c. 1, 3 c.2, 7 c.3 possono essere rimborsati facendo riferimento all'ammontare del contributo a carico dell'interessato che la Federazione ha stabilito in Euro 51,65.

La ricevuta del versamento di tale somma sul C.C.P. n. 17705021 intestato alla Federazione deve essere, come noto, allegato a cura dell'interessato alla domanda di partecipazione alla prova.